

CREDEMASSICURAZIONI

POLIZZA AUTO

Polizza di assicurazione per i veicoli a motore (edizione ottobre 2008)

Condizioni Generali di Assicurazione

Depositata presso lo studio del Dott. Guido Corradi, notaio in Rubiera in data 14/10/2008, repertorio n. 91618, raccolta n. 19707.

Indice

Definizioni	
Sezione I	Norme comuni a tutte le garanzie
Sezione II	Condizioni relative alla garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli
Sezione III	Condizioni relative alla garanzia Furto e Incendio – estensione per Eventi Socio-Politici ed Eventi Atmosferici
Sezione IV	Condizioni relative alla garanzia Collisione autoveicoli
Sezione V	Condizioni relative alla garanzia Cristalli
Sezione VI	Condizioni relative alla garanzia Infortuni del Conducente del veicolo
Sezione VII	Condizioni relative alla garanzia Tutela Legale

DEFINIZIONI

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la garanzia RCA (Sezione II) e il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione per le garanzie diverse dalla RCA.

Carta Verde

Certificato Internazionale di Assicurazione.

Caso assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia per la quale è prestata la garanzia di Tutela Legale.

Classe CU

Classe di Conversione Universale ossia la classe di merito Bonus/Malus cui si devono rapportare le classi interne delle compagnie e che deve essere riportata sull'attestato di rischio e sul contratto.

Conducente principale

La persona che utilizza maggiormente il veicolo assicurato **ed il cui nominativo viene indicato nella scheda di polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente ai fini della determinazione della tariffa applicabile.**

Coniuge o Convivente more uxorio

Il coniuge o il convivente more uxorio del Conducente principale, risultante dallo stato di famiglia, indicato sulla scheda di polizza, e possibile utilizzatore del veicolo assicurato.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Credemassicurazioni

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia.

Diritto di Rivalsa

Il diritto di Credemassicurazioni ad agire nei confronti dell'Assicurato e del Contraente per ottenere il rimborso delle somme liquidate a terzi, conseguentemente a sinistri relativi alla garanzia RCA, nel caso di limitazioni o esclusioni della stessa.

Esplosione

lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

Somma, contrattualmente stabilita, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente.

Garage

Rimessa privata ad uso esclusivo dell'Assicurato, chiusa, coperta e il cui accesso è personalizzato o comunque ad ingresso controllato. **Sono esclusi i garage aperti al pubblico e, in ogni caso, le corti e i giardini siano essi chiusi o aperti al pubblico.**

Incendio

La combustione con fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro per le garanzie diverse dalla responsabilità civile veicoli.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

Lesione di lieve entità

Lesione temporanea o permanente (pari o inferiore al nove per cento) all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (art. 139 della Legge).

Massimale

Somma massima liquidabile da parte di Credemassicurazioni a titolo di risarcimento del danno e di spese.

Neo-Conducente

La persona che abbia ottenuto la patente di guida **da meno di cinque anni**.

Nucleo Familiare

L'insieme dei soggetti stabilmente conviventi con l'Assicurato e risultanti dallo stato di famiglia.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Credemassicurazioni.

Prezzo d'acquisto

Il prezzo realmente pagato per acquistare il veicolo assicurato, **nei limiti del prezzo di listino e con l'esclusione dei costi per la messa in strada, degli accessori non di serie e degli adattamenti per l'uso professionale**.

Proprietario del veicolo

La persona o la società che risulta intestatario del veicolo al P.R.A. e possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo.

Rapina

La sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri.

Responsabilità Principale

Per Responsabilità Principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

Responsabilità Paritaria

E' la responsabilità attribuita pro quota ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro quando non sia possibile accertare la Responsabilità Principale.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per effetto di eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Nella garanzia di tutela legale il sinistro è la controversia.

Tariffa

Raccolta delle basi tecniche utilizzate per il calcolo del premio.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi degli artt. 163/4 - 173/4 della Legge e correlati, e successive modifiche ed integrazioni.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più soggetti assicurati con il medesimo contratto nella garanzia di tutela legale.

Valore commerciale

E' il valore attribuito dalla rubrica "AUTO NUOVE" e "AUTO USATE" della rivista QUATTORRUOTE al veicolo, compresi tutti gli accessori di serie **e con l'esclusione di aumenti di valore dovuti alla presenza di accessori non di serie. In mancanza di tale quotazione, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato**.

Sezione I - Norme comuni a tutte le garanzie

Premessa

Le norme contenute nella presente sezione, ove non espressamente derogate, si applicano a tutte le garanzie previste dal presente contratto, e precisamente alla garanzia di responsabilità civile autoveicoli (Sezione II), alla garanzia furto e incendio (Sezione III), alla garanzia collisione (Sezione IV), alla garanzia cristalli (Sezione V), alla garanzia infortuni (Sezione VI), alla garanzia tutela legale (Sezione VII).

Art. 1. Dichiarazioni inesatte e reticenze relative alle circostanze di rischio.

Le dichiarazioni e le reticenze rese dal Contraente con riferimento a circostanze di rischio tali per cui, se Credemassicurazioni le avesse conosciute, non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave, secondo quanto previsto all'art. 1892 codice civile.

Qualora tali dichiarazioni siano state rese senza dolo o colpa grave Credemassicurazioni può recedere dal contratto, ad eccezione della garanzia di responsabilità civile autoveicoli, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1893 codice civile.

In ogni caso, anche qualora tali dichiarazioni siano state rese senza dolo o colpa grave e Credemassicurazioni sia comunque tenuta, in virtù della garanzia di responsabilità civile, al pagamento del risarcimento nei confronti del terzo danneggiato sulla base dell'art. 144 della Legge, Credemassicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa come previsto dallo stesso art. 144.

Art. 2. Aggravamento di rischio.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione nei casi e con le modalità previste dall'art. 1898 c.c.

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3. Pagamento del premio.

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio convenuto con riferimento alla/e garanzia/e prescelta/e.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze prefissate, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Credemassicurazioni che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente tramite bonifico bancario.

Con riferimento alla garanzia della responsabilità civile, Credemassicurazioni rilascerà il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4. Decorrenza della garanzia.

La garanzia decorre dalle ore 00 del giorno di pagamento del premio. Tale giorno viene indicato sulla scheda di polizza consegnata al cliente nonché sul certificato di assicurazione.

In caso di mancato pagamento del premio al momento della conclusione del contratto la garanzia decorre dalle ore 00 del giorno successivo a quello di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Per le rate di premio successive alla prima è concesso il termine di tolleranza di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 00 del giorno successivo a quello di pagamento del premio, se esso avviene entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Art. 5. Rinnovo tacito del contratto.

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata o a mezzo fax almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Art. 6. Adeguamento del premio alla scadenza del contratto.

Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto introducendo variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, esclusa la eventuale variante derivante dall'applicazione del Bonus/Malus per quanto concerne la garanzia di responsabilità civile, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente. **Il Contraente potrà recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo fax**, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza **entro il giorno di scadenza del contratto.**

Credemassicurazioni in occasione di ciascun rinnovo annuale si impegna, nella determinazione del nuovo premio relativo alle garanzie incendio e furto, a tenere conto del ridotto valore commerciale del veicolo.

Art. 7. Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. Credemassicurazioni è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

Art. 8. Carta Verde.

La Carta Verde opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza e le esclusioni di cui all'[art. 22](#).

La Carta verde è valida per lo stesso periodo per il quale è stato pagato il premio e decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sulla stessa.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a restituire a Credemassicurazioni la suddetta Carta. In caso contrario Credemassicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovesse pagare a terzi danneggiati.**

Art. 9. Trasferimento di proprietà del veicolo.

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato o della sua consegna in conto vendita, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Credemassicurazioni** e dichiarare irrevocabilmente se intenda procedere a:

- risoluzione del contratto - a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà Credemassicurazioni, **dietro consegna dei documenti comprovanti l'assicurazione e il trasferimento di proprietà**, restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, in ragione dei giorni di garanzia residua; nel caso di consegna del veicolo in conto vendita seguita da trasferimento di proprietà, il diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta decorre dalla data della consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di contrassegno, Carta Verde e certificato di assicurazione;
- sostituzione del veicolo - qualora l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, **chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione legale dei beni**, Credemassicurazioni prenderà atto della variazione e rilascerà i nuovi documenti, procedendo all'eventuale conguaglio del premio in base alla tariffa in vigore sul contratto.

In caso di vendita, l'Assicurazione cessa al momento dell'effettivo passaggio di proprietà del veicolo attestato dalla registrazione al P.R.A., salvo quanto previsto all'art. 23.

Art. 10. Cessazione del rischio: distruzione o demolizione, esportazione definitiva.

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Credemassicurazioni. Il Contraente dovrà pertanto fornire:

- **in caso di esportazione o distruzione, l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;**
- **in caso di demolizione copia del certificato di presa in carico del veicolo rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.**

In tali circostanze il cliente dovrà dichiarare irrevocabilmente se intenda procedere a:

- **risoluzione del contratto** - Credemassicurazioni restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, in ragione dei giorni di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma;
- **sostituzione del veicolo** - qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione legale dei beni, Credemassicurazioni procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo in base alla tariffa in vigore sul contratto.

In ogni caso il Contraente è tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

Art. 11. Risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto avvenuta a seguito di richiesta del Contraente, Credemassicurazioni restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, relativa al periodo residuo da computarsi dal momento della ricezione della richiesta se accompagnata dalla restituzione di contrassegno, Carta Verde e certificato di assicurazione. Non è pertanto prevista la sospensione del contratto.

Art. 12. Assicurazione per conto altrui.

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta.

In caso di sinistro spetta al Contraente adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

L'accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato al Contraente se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato (art. 1891 del Codice Civile).

Art. 13. Denuncia dei sinistri.

Con riferimento alla garanzia della responsabilità civile auto la denuncia del sinistro deve essere redatta sull'apposito modulo (modulo blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Credemassicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in regione del pregiudizio sofferto (art.1915 C.C).

Con riferimento alle altre garanzie del presente contratto, tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto entro cinque giorni da quando il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità presunta del danno e della data dell'evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato hanno la possibilità di effettuare la denuncia di sinistro anche tramite comunicazioni con il call center di Credemassicurazioni al seguente numero verde 800.273.336, fermo restando l'obbligo di consegna del modulo di cui al primo comma del presente articolo per la garanzia di responsabilità civile auto.

Art. 14. Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato.

Nel caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, **il danno è pari al valore commerciale del veicolo senza tenere conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.**

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'ammontare del danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo.

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte **senza tener conto di alcun degrado**, fatta eccezione per pneumatici, batterie e parti meccaniche soggette ad usura.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a proprio carico.

Art. 15. Valore a nuovo.

A parziale modifica di quanto previsto all'articolo precedente, e limitatamente alle autovetture ad uso privato, Credemassicurazioni, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo che si verifichi nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, indennizza il prezzo di acquisto del veicolo, escluso, quindi, qualsiasi aggiornamento intervenuto nel prezzo di listino medesimo.

Art. 16. Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate.

L'Assicurato è tenuto a non provvedere alle riparazioni prima che Credemassicurazioni abbia avuto modo di accertare i danni o abbia prestato il suo consenso all'effettuazione delle riparazioni, fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina.

L'Assicurato è comunque tenuto a conservare le tracce e i residui del sinistro ai fini dell'accertamento del danno da parte di Credemassicurazioni.

Credemassicurazioni ha altresì la facoltà di far eseguire direttamente in officine di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il contro valore. In questi casi, l'importo della franchigia previsto in polizza resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17. Pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro, Credemassicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di contratto, **sotto deduzione della franchigia** menzionata in polizza.

In caso di perdita totale, qualora il valore commerciale del veicolo, determinato ai sensi dell'[art.14](#), sia pari o inferiore alla franchigia, Credemassicurazioni riconoscerà comunque un indennizzo pari al valore commerciale.

Credemassicurazioni pagherà la somma concordata entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione sottoscritto.

Art. 18. Rinuncia al diritto di surrogazione.

Credemassicurazioni rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Infortuni, Credemassicurazioni rinuncia all'azione di cui sopra nei confronti di chiunque.

Art. 19. Oneri a carico del Contraente.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Art. 20. Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

Sezione II - Condizioni relative alla garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli

Art. 21. Oggetto della garanzia.

Credemassicurazioni assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

- a) la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
- b) nel caso di traino di rimorchio: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del rimorchio agganciato al veicolo descritto in polizza, ma non la responsabilità per danni cagionati a terzi dal rimorchio staccato dalla motrice, assicurato ai sensi del successivo punto c);
- c) nel caso di rimorchio: la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi, comunque, i danni cagionati alle persone occupanti il rimorchio;
- d) nel caso di veicoli destinati a scuola guida in base alla carta di circolazione: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- e) nel caso di autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, filobus o autocarri appositamente attrezzati al trasporto di persone: i danni a cose di terzi trasportati. Credemassicurazioni assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Proprietario e del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;
- f) per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, **esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna**; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

Nei casi di cui ai precedenti punti d), e), f) - non compresi nell'assicurazione obbligatoria - **il massimale convenuto è destinato anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.**

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 22. Esclusioni e rivalsa.

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**

- **nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;**
- **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. C.S. 30 Aprile 1992, n. 285.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Credemassicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al danneggiato previste dalla citata norma.

Art. 23. Cessione del contratto.

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il contratto di assicurazione può essere ceduto all'acquirente. In tal caso **il Contraente è tenuto a comunicare a Credemassicurazioni l'avvenuta cessione.**

Credemassicurazioni, previa restituzione del certificato e del contrassegno e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuovo contratto a favore dell'acquirente, mantenendo immutata la classe di merito fino alla scadenza prevista nel contratto intestato al cedente e rilasciando al contempo all'acquirente il nuovo certificato, il contrassegno e la Carta Verde.

Il nuovo contratto a favore dell'acquirente del veicolo mantiene la stessa scadenza prevista nel contratto del cedente e si estingue alla sua naturale scadenza. Credemassicurazioni non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.

Art. 24. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.

In caso di furto del veicolo, **il Contraente deve darne notizia a Credemassicurazioni fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.**

Il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità. I danni causati dalla circolazione del veicolo dal momento della risoluzione del contratto in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto delle imposte e del contributo SSN.

Art. 25. Obbligo informativo in occasione di ciascuna scadenza annuale.

Credemassicurazioni trasmette al Contraente una comunicazione scritta (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, contenente le seguenti informazioni:

- la data di scadenza del contratto;
- le modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del Contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.

Art. 26. Attestazione sullo stato del rischio.

In allegato alla comunicazione scritta di cui all'[art. 25](#), Credemassicurazioni invia al Contraente un documento che contiene:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di merito di assegnazione CU, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del

- premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- il numero dei sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Principale verificatisi negli ultimi cinque esercizi;
- il numero e la relativa percentuale di responsabilità dei sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Paritaria verificatisi negli ultimi cinque esercizi;
- la firma dell'assicuratore.

Qualora il Contraente sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, Credemassicurazioni rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, della Legge, Credemassicurazioni trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.

Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo assicurato, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, Credemassicurazioni invia al Contraente la relativa attestazione aggiornata. Lo stesso avviene nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 9.

Credemassicurazioni non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore all'anno;***
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;***
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per i quali non si sia concluso il periodo di osservazione.***

Art. 27. Gestione delle vertenze.

Credemassicurazioni assume, ***fino a quando ne ha interesse***, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Credemassicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 28. Formule tariffarie.

Ai fini della presente assicurazione si intende valida ed operante solo la formula tariffaria espressamente richiamata in polizza:

- Bonus/Malus (art. 30);
- Tariffa Fissa (art. 31).

Art. 29. Periodo di osservazione.

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui all'[art. 30](#) sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 30. Bonus/Malus (autovetture).

1) Classi di merito

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei periodi di osservazione quali definiti dall'[art. 29](#).

La forma Bonus/Malus si articola in 19 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1A alla classe 18.

2) Stipulazione di un nuovo contratto

Per l'assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto valgono le regole di seguito elencate:

a) Veicolo mai assicurato in precedenza

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 nei casi di:

- a1) veicolo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico;
- a2) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

In deroga a quanto previsto ai punti a1) e a2), qualora si tratti di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, tale nuovo contratto è assegnato alla classe di merito Credemassicurazioni corrispondente alla classe CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 134 della Legge).

b) Veicolo già assicurato in Italia

b1) con attestazione che presenta la classe CU

La classe d'ingresso viene determinata considerando la classe di assegnazione CU contenuta nell'attestazione; come da schema che segue:

Classe CU di assegnazione	Classe di merito Credemassicurazioni
01 da almeno 2 anni	1A
01 da meno di 2 anni	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

b2) con attestazione che non presenta la classe CU

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus il medesimo è assegnato alla classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella che consente l'individuazione della classe CU e della conseguente classe di merito Credemassicurazioni.

Anni senza sinistri	Classe CU
5	9
4	10

3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

Sulla base di questa tabella viene in primo luogo determinata una classe di merito in presenza di sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato provocato nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso).

Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

Tuttavia, qualora l'attestato di rischio riporti l'assegnazione ad una classe di merito CU, il contratto verrà assegnato secondo tale medesima classe.

b3) con attestazione riferita a contratto scaduto

Il contratto viene assegnato alla classe 18 .

Tuttavia, in caso di contestuale dichiarazione da parte del Contraente di mancata circolazione del veicolo dalla data di scadenza del contratto o dalla data di sospensione dello stesso, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c.:

- se la stipula avviene entro 5 anni dalla scadenza del contratto al quale si riferisce l'attestazione, la polizza è assegnata alla classe di merito spettante in base ai dati presenti sull'attestazione;
- se la stipula avviene trascorsi 5 anni dalla data di scadenza del contratto al quale si riferisce l'attestazione, si applica la classe 14.

b4) con copertura assicurativa inferiore all'anno

Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, nella forma Bonus/Malus o con forme tariffarie a questa assimilate per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla classe di merito Credemassicurazioni corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, ovvero alla classe 14 in assenza di indicazione della classe CU sul precedente contratto.

Se il precedente contratto è concluso a distanza tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. **Il Contraente è tenuto ad esibire a Credemassicurazioni la dichiarazione di avvenuta risoluzione rilasciata dal precedente assicuratore.**

c) Veicolo sostitutivo di altro:

Le disposizioni del comma b) si applicano anche in presenza di attestazione sullo stato del rischio riferita ad un contratto scaduto da meno di 5 anni e relativa ad un veicolo oggetto di furto ovvero oggetto di vendita o di consegna in conto vendita (ad esercizio commerciale autorizzato alla vendita di veicoli), demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva purché di proprietà dello stesso Assicurato o del coniuge in regime di comunione legale dei beni. Il diritto alla conservazione della classe di merito maturata sul veicolo sostituito sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di assicurati a uno solo di essi.

Il Contraente è tenuto a consegnare, a seconda dei casi, i seguenti documenti:

c1) veicolo oggetto di furto

L'attestazione del rischio relativa al veicolo rubato corredata della denuncia di furto del veicolo cui l'attestato si riferisce e da copia del precedente contratto assicurativo.

c2) veicolo oggetto di vendita, conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione

Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, il conto vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto.

Purché il mezzo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale e vi sia la consegna del relativo attestato di rischio e della documentazione comprovante uno dei succitati eventi.

d) Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito 14 a meno che ***il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe CU alla stregua dei medesimi criteri contenuti alla precedente lettera b1)***. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

e) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ***ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore***, il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base della dichiarazione del Contraente il quale deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato.

f) Veicolo oggetto di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso di veicolo oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - l'utilizzatore dello stesso può richiedere l'assegnazione alla classe di merito sulla base delle informazioni contenute nell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

g) Mancata consegna dei documenti prescritti

Il contratto è assegnato alla classe di merito 18 qualora, ***nei casi di cui alla precedente lettera a), non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto nell'ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo con cessione del contratto di cui all'[art. 23](#).***

Qualora all'atto della stipulazione del contratto il Contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare a Credemassicurazioni l'attestazione sullo stato del rischio, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna Credemassicurazioni riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante credito o a debito del Contraente entro la data di scadenza del contratto.

Trascorso il termine di tre mesi dall'atto di stipulazione del contratto, in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, Credemassicurazioni provvederà ad assegnare il contratto alla classe di merito 18.

3) Annualità successive a quella di stipulazione – rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella sottoriportata, a seconda che Credemassicurazioni abbia o meno effettuato nel corso del periodo di osservazione pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti.

I sinistri presi in considerazione per l'evoluzione sono:

- i sinistri pagati anche parzialmente nel periodo di osservazione per i quali è stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato;
- i sinistri pagati anche parzialmente con Responsabilità Paritaria, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari ad almeno il 51%. Ai fini della variazione di classe i sinistri con Responsabilità Paritaria sono considerati come un unico sinistro.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale che abbiano dato origine alla penalizzazione della classe di merito, i successivi pagamenti riferiti allo stesso sinistro non determinano una nuova applicazione del malus.

CLASSI DI MERITO	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1A	1A	03	06	09	12
01 da almeno 2 anni	1A	03	06	09	12
01 da meno di 2 anni	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

4) Diritto alla conservazione della classe di merito maturata

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive come sopra riportate offrendo a Credemassicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati a saldo per i sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale, che, ancorché considerati nell'insieme, abbiano fatto evolvere la classe di merito. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta.

Art. 31. Tariffa Fissa

Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri.

Art. 32. Franchigia per coniuge o convivente more uxorio del conducente principale non evidenziato in polizza.

Qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato il coniuge o il convivente more uxorio del conducente principale e questi non risulti indicato in polizza, il Contraente è tenuto a rimborsare a Credemassicurazioni l'importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 1.500,00.

Qualora il rimborso corrisponda all'intero importo di risarcimento del sinistro, il sinistro stesso si considera come non avvenuto e il Contraente fruirà delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della tabella riportata all'art. 30 comma 3.

Credemassicurazioni rinuncia all'applicazione della franchigia nel caso in cui

- il Contraente sia una società ed il conducente non risulti indicato in polizza;
- il veicolo sia affidato alla persona sopracitata per emergenze connesse a gravi esigenze di salute di persone.

Art. 33. Franchigia per neo-conducente.

Qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un neo-conducente, e cioè un soggetto in possesso della idonea patente di guida da meno di cinque anni, e questi non risulti indicato in polizza, il Contraente è tenuto a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 1.500,00.

In ogni caso la franchigia non si applica nel caso in cui:

- il Contraente sia una società ed il conducente non risulti indicato in polizza;
- il neo-conducente si trovi alla guida del veicolo per emergenza connessa a gravi esigenze di salute di persone.

Qualora il rimborso corrisponda all'intero importo di risarcimento del sinistro, il sinistro stesso si considera come non avvenuto e il Contraente fruirà delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della tabella riportata all'[art. 30](#) comma 3.

Art. 34. Franchigia per guida in stato di ebbrezza.

A parziale deroga dell'[art. 22](#), qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente in stato di ebbrezza, il Contraente è tenuto a rimborsare a Credemassicurazioni l'importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 3.000,00.

La suddetta franchigia non si applica nel caso in cui il veicolo assicurato sia dato in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali a meno che l'ente proprietario fosse a conoscenza dello stato del conducente.

Art. 35. Rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta.

A parziale deroga dell'[art. 22](#), Credemassicurazioni rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da conducente in possesso di patente scaduta purché successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.

Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal conducente nel sinistro.

Sezione III - Condizioni relative alla garanzia Furto e Incendio – estensione per Eventi Socio-Politici ed Eventi Atmosferici

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Art. 36. Oggetto dell'assicurazione.

Credemassicurazioni si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori montati di serie, derivanti da:

- incendio;
- azione del fulmine;
- esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso;
- furto (consumato o tentato) o rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso.

Sono in ogni caso indennizzati anche i danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione o la detenzione abusiva successivi al furto o alla rapina.

Art. 37. Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- **verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, grandine o altre calamità naturali;**
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste.**

L'assicurazione inoltre non comprende i danni:

- **subiti da apparecchiature ed impianti radiofonovisivi non di serie;**
- **subiti dalle cose trasportate sul veicolo assicurato e subiti dal veicolo per asportare le cose trasportate;**
- **causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.**

Art. 38. Garanzia conseguente ad eventi sociopolitici.

Credemassicurazioni garantisce, a parziale deroga dell'[art. 37](#), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio sempre che l'Assicurato non vi prenda parte. **In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità; a Credemassicurazioni verrà inoltrata copia vistata dell'Autorità stessa.**

Art. 39. Garanzia conseguente ad eventi atmosferici.

Credemassicurazioni garantisce, a parziale deroga dell'[art. 37](#), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tempesta, grandine, caduta di neve.

Si ha tempesta quando la velocità del vento, registrata dalla stazione meteorologica del luogo in cui è avvenuto il fenomeno, sia di almeno 100 Km/h.

Art. 40. Modalità per la denuncia dei sinistri.

Fermo il disposto dell'[art.13](#) delle Condizioni Comuni, nel caso di furto o rapina o di eventi sociopolitici **dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a Credemassicurazioni copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.**

Qualora il furto si sia verificato in uno stato estero, l'Assicurato, **oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.**

Art. 41. Valutazione del danno.

Nel caso di controversia tra le parti o comunque qualora entrambe ne facciano richiesta, la valutazione del danno viene demandata ad un Collegio di periti concordemente nominati da Credemassicurazioni e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Contraente.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Credemassicurazioni e del Contraente in parti eguali.**

Il Contraente conferisce a Credemassicurazioni la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo spettantegli.

La liquidazione del danno è effettuata entro il trentesimo giorno dalla presentazione della documentazione richiesta, mediante accordo fra le parti.

Art. 42. Pagamento delle indennità.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito con le modalità di cui all'[art. 17](#) delle Condizioni Comuni, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche. ***Il Contraente, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, se soggetto ad immatricolazione al Pubblico Registro, deve produrre:***

- ***copia della denuncia di furto fatta all'Autorità;***
- ***certificato cronologico generale del P.R.A. relativo al veicolo rubato;***
- ***certificato del P.R.A. attestante la perdita di possesso.***

E' inoltre facoltà di Credemassicurazioni richiedere idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo.

In caso di furto totale Credemassicurazioni provvederà alla liquidazione del danno entro il 30° giorno dalla presentazione della documentazione richiesta.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia.

Se Credemassicurazioni ha già pagato l'indennizzo, diviene proprietaria delle cose rubate e ***l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione di Credemassicurazioni stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.*** Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra Credemassicurazioni e l'Assicurato nella medesima proporzione.

Sezione IV - Condizioni relative alla garanzia Collisione autoveicoli

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Art. 43. Oggetto dell'assicurazione.

Credemassicurazioni si obbliga, ***nei limiti e alle condizioni che seguono***, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori di serie, in conseguenza di collisione con veicoli identificati.

Art. 44. Esclusioni.

La garanzia non è operante per i sinistri:

- ***determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;***
- ***verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;***
- ***verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, grandine o altre calamità naturali;***
- ***verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.***
- ***verificatisi mentre il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;***
- ***verificatisi quando il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.***

Inoltre sono esclusi i danni:

- ***subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano;***
- ***conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina; conseguenti inoltre a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall'[art. 43](#).***

Art. 45. Valutazione del danno.

1) La liquidazione del danno è effettuata entro il trentesimo giorno ***dalla presentazione della documentazione richiesta***, mediante accordo fra le parti.

2) Nel caso di controversia tra le parti o comunque qualora entrambe ne facciano richiesta, la liquidazione del danno viene demandata ad un Collegio di periti concordemente nominati da

Credemassicurazioni e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Contraente.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Credemassicurazioni e del Contraente in parti eguali. Il Contraente conferisce a Credemassicurazioni la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo spettantegli.

Art. 46. Pagamento delle indennità.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito con le modalità di cui all'[art. 17](#) delle Condizioni Comuni, semprechè non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche. Se Credemassicurazioni paga l'intero valore commerciale del veicolo, diviene proprietaria del relitto e ***l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà, mettendo a disposizione di Credemassicurazioni i documenti necessari ad agevolare le operazioni connesse.***

Sezione V - Condizioni relative alla garanzia Cristalli

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Art. 47. Oggetto.

Credemassicurazioni si obbliga a corrispondere, ***previa presentazione della documentazione***, le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o sostituzione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) a causa della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma Euro 259,00 per sinistro.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Art. 48. Esclusioni.

L'assicurazione non è operante per:

- ***eventi determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;***
- ***eventi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;***
- ***eventi verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, grandine o altre calamità naturali;***
- ***eventi verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;***
- ***rigature, segnature, e scheggiature;***
- ***danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;***
- ***danni causati da caduta di neve o grandine.***

Sezione VI - Condizioni relative alla garanzia Infortuni del Conducente del veicolo

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Art. 49. Oggetto.

Con la presente garanzia Credemassicurazioni si obbliga a corrispondere un indennizzo per gli infortuni che il conducente subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza.

Sono comunque esclusi gli infortuni subiti durante la guida di veicoli per i quali è necessaria la patente di guida categoria "B" speciale e "C" speciale.

Fermo quanto sopra esposto, ***l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso.*** La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre è impegnato, in caso di fermata del veicolo, nelle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Art. 50. Rischi esclusi.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- **verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, grandine o altre calamità naturali;**
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza o derivanti da uso di psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;**
- **sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;**
- **sofferti per infarto.**

Si intendono inoltre esclusi:

- **le ernie di qualsiasi tipo, e quindi anche quelle discali, da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;**
- **tutti gli infortuni occorsi al conducente sprovvisto della abilitazione alla guida prevista dalla legge.**

Art. 51. Persone non assicurate.

Non sono assicurate, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del veicolo. L'assicurazione cessa comunque con il loro manifestarsi.

Art. 52. Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi.

Fermo quanto disposto dall'[art. 13](#) delle Condizioni Comuni, la denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento del sinistro stesso nonché delle sue possibili cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Direzione di Credemassicurazioni nel termine di 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Credemassicurazioni.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici di Credemassicurazioni e a qualsiasi indagine che sia necessaria al fine esclusivo di poter procedere alla liquidazione dell'indennizzo, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

L'inosservanza dolosa dell'obbligo di avviso di sinistro così come previsto e definito da questo articolo comporta la perdita del diritto alla indennità; se l'inosservanza è colposa le indennità sono ridotte in ragione del pregiudizio sofferto da Credemassicurazioni (art.1915 del Codice Civile).

Art. 53. Criteri di determinazione dell'indennizzo.

Credemassicurazioni corrisponde l'indennità per le sole conseguenze dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che ***l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una***

persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'[art. 49](#).

Art. 54. Caso di morte.

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta da Credemassicurazioni soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso.

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Credemassicurazioni corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato, **la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore**, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Art. 55. Caso di invalidità permanente.

- Invalidità permanente assoluta.

Si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva e irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato di insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro o occupazione.

Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente assoluta, e questa si sia verificata entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, Credemassicurazioni corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.

- Invalidità permanente parziale.

Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita.

Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente parziale e che questa si sia verificata entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio (anche successivamente alla scadenza del contratto), Credemassicurazioni liquida quest'ultima, per ogni arto o organo già integro e sano, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato. Credemassicurazioni liquiderà all'Assicurato un indennizzo per invalidità permanente parziale pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata **purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. Nulla è dovuto per le invalidità fino al 3%.**

La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:

• per la perdita totale dell'arto superiore	70
• per la perdita totale della mano o dell'avambraccio	60
• per la perdita totale dell'arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
• per la perdita totale dell'arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
• per la perdita totale del piede	40
• per la perdita totale del pollice	18
• per la perdita totale dell'indice	14
• per la perdita totale del mignolo	12
• per la perdita totale del medio	8
• per la perdita totale dell'anulare	8
• per la perdita totale di un alluce	5
• per la perdita totale di ogni altro dito di un piede	3
• per la sordità completa da un orecchio	10
• per la sordità completa da ambedue gli orecchi	40
• per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25
• per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennità è stabilita in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. 56. Controversie.

In caso di controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo del Contraente/Assicurato, le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti.

I risultati delle valutazioni del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.

Art. 57. Indipendenza da obblighi assicurativi di legge.

La presente assicurazione è stipulata tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo previsto da leggi vigenti o future.

Sezione VII - Condizioni relative alla garanzia Tutela Legale

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Premessa

La gestione dei sinistri compresi nella garanzia di Tutela Legale è affidata da Credemassicurazioni S.p.A. ad ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n. 9, tel. 045/8290411, fax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 58. Oggetto dell'assicurazione.

1) Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, Credemassicurazioni, **alle condizioni di polizza e nei limiti dei massimale convenuto**, assicura la garanzia di Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale, nei casi assicurativi indicati all'[art. 60](#) delle presenti condizioni contrattuali.

2) Per ogni caso assicurativo saranno garantiti i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo [art. 65](#) comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

3) E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente alla difesa in sede giudiziale, ai sensi dell'[art. 65](#) comma 3.

Art. 59. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione.

1) **L'Assicurato è tenuto a:**

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi in relazione alla controversia.**

2) **Credemassicurazioni non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 60. Casi assicurativi.

Le garanzie di cui all'[art. 58](#) vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente per:

- a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti del D.Lgs 209/2005. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'[art. 61](#), punto 9), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza;
- b) **recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. La presente prestazione b) opera a parziale deroga dell'[art. 61](#), punto 8).
- c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, adottata in seguito ad incidente stradale. ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;

d) **difesa penale** del proprietario, del conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione.

La garanzia è estesa a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge, del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, dei figli minori e dei figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale.

Art. 61. Esclusioni.

Le garanzie non sono valide:

- 1) **in materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto dall'[art. 60](#), lett. c);**
- 2) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- 3) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- 4) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- 5) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- 6) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla vigente normativa;**
- 7) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove**, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- 8) **per controversie con Credemassicurazioni;**
- 9) nei casi di violazione degli **Artt. n. 186** (guida sotto l'influenza dell'alcool), **n. 187** (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e **n. 189**, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada.

Art. 62. Massimale.

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate per caso assicurativo, senza limite per annualità assicurativa, fino al massimale indicato nella scheda di polizza.

Art. 63. Unico caso assicurativo.

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti coinvolti che siano assicurati con il medesimo contratto, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 64. Insorgenza del caso assicurativo.

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per stabilire il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo [art. 65](#), **entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.**

Art. 65. Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale.

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Credemassicurazioni o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a Credemassicurazioni o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, ***al quale l'Assicurato deve conferire mandato.***

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Credemassicurazioni e/o ARAG.

Art. 66. Mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- ***informare immediatamente Credemassicurazioni o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;***
- ***conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.***

Art. 67. Gestione del caso assicurativo.

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'[art. 65](#).

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile ***se l'impugnazione presenta possibilità di successo.***

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come Credemassicurazioni, non è responsabile dell'operato di Legali, di Consulenti Tecnici e di Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Credemassicurazioni e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 68. Recupero di somme.

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o giudizialmente.